



Comune di Rimini



**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 – 2021**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 21/12/2017

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini o, nei casi di controllo pubblico congiunto, dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulle società e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi¹⁴, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge

1 Si tratta dei seguenti due atti:

- a) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);

Organismi gestionali esterni

vigenti¹⁵, alle seguenti “società a controllo pubblico” (come definite dalle disposizioni di legge vigenti¹⁶) sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini (o, nei casi di controllo pubblico congiunto, dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo), i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo

a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione¹⁷” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;

b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;

c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta¹⁸, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza media percentuale

b) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci” prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”).

¹⁵ Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

¹⁶ Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” D.Lgs.19.08.2016, n.175. Nel caso di “Romagna Acque - società delle fonti s.p.a.”, trattasi di “controllo pubblico congiunto”, con gli altri soci pubblici della società.

¹⁷ Nel caso di “Anthea s.r.l.” i “costi della produzione” vanno considerati al netto dei costi relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”.

¹⁸ Per “Romagna Acque s.p.a.” costituisce “ampliamento/potenziamento” dell’attività svolta la realizzazione e messa in funzione di nuovi impianti idrici.

del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione”²⁵¹⁹, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle “altre spese di funzionamento” indicati nei “bilanci di previsione 2017” delle suddette società, dovranno costituire, per le stesse “società a controllo pubblico”, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei rispettivi bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), le suddette società dovranno dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

Società a controllo pubblico, diretto e/o indiretto (anche congiunto):

- 1) Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile;
- 2) Rimini Holding s.p.a.;
- 3) Amir s.p.a.;
- 4) Anthea s.r.l. (a controllo pubblico congiunto);
- 5) Amir Onoranze Funebri s.r.l. (a controllo pubblico congiunto, attraverso Anthea s.r.l.);
- 6) C.A.A.R. - Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile;
- 7) Rimini Reservation s.r.l.;
- 8) Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. (a controllo pubblico congiunto).

¹⁹ Nel caso di “Rimini Holding s.p.a.” il “valore della produzione” va sostituito con il totale dei “proventi finanziari” di cui alla lettera C dell’articolo 2425. Nel caso di “Anthea s.r.l.” il “valore della produzione” va considerato al netto dei ricavi relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”.